



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 21/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2022-2024

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **quaranta** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Borgolavezzaro, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i componenti di questa Giunta del Comune.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PADOAN RENATO - Sindaco	Sì
2. RADICE BRUNO - Vice Sindaco	Giust.
3. INVERNIZZI DONATELLA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza la Dott.ssa SCHIAPACASSA ANTONIA, Segretario Generale del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PADOAN RENATO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 04/01/2021 si è approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, avente come oggetto “ Redeterminazione della dotazione organica per l’anno 2021 a seguito del recesso dell’Unione Terre d’Acque e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2021/2023, ricognizione annuale delle eccedenze di personale (nuove capacità assunzionali”);

VISTO l’art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L 58/2019 che testualmente recita:
“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. [...]. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

DATO ATTO che il citato decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, individua:

- le fasce demografiche (art. 3);
- i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4);
- le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5);
- nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6).

e altresì individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale. Per questo, nel momento in cui l'ente procederà a bandire una procedura per l'assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa;

VISTO che nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il DM di definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, secondo cui:

. per determinare le facoltà assunzionali è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato. Nella Tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 sono riportati i valori soglia di massima spesa di personale (di seguito "valori soglia più bassi"), mentre nella Tabella 3 - art. 6 sono espressi i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale ("valori soglia più alti");

. una volta individuati i valori soglia rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, è necessario calcolare il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);

. il rapporto spesa personale / entrate correnti calcolato dall'Ente dovrà essere poi confrontato con i valori soglia riportati nelle Tabelle 1 (valori soglia più bassi) e 3 (valori soglia più alti), in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

PRESO ATTO del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio

2021 (prot. n. 12454) che, a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i

resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

"l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere

cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo”;

DATO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore;*

VERIFICATO il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale come da attestazione del responsabile del servizio finanziario allegata alla presente come parte integrante;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

VISTO l'art. 35 comma 4 del D.lgs 165/2001 come da ultimo modificato dal D.lgs 75/2017 che recita “ Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4”;

VISTO altresì l'art. 33 del sopra citato D.lgs 165/2001 che ai commi da 1 a 4 recita”:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'[articolo 6, comma 1](#), terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”;*

VISTO il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

VISTI gli artt. 48-91 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 6 del D.lgs 165/2001;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di presente delibera, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili competenti;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera ed in essa si intendono integralmente richiamate e che ai sensi dell'art. 33 c.1-2-4 del d.lgs. 165/2001 non vi sono eccedenze di personale;
- 2) DI ADOTTARE il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 che prevede che eventuali assunzioni saranno effettuate limitatamente al personale che cesserà dal servizio per quiescenza o per mobilità;
- 3) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alle Organizzazioni Sindacali e alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 5) di trasmettere il contenuto del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali e agli RSU;

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare corso ai procedimenti connessi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
PADOAN RENATO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa SCHIAPACASSA ANTONIA

